



COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO
Provincia dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 DEL 05/11/2018

OGGETTO: Servizio di igiene urbana del Comune di San Vincenzo Valle Roveto. Approvazione relazione ex art.34, comma 20, del d. l. 18.10.2012, n.179, convertito dalla legge 17.12.2012, n.221. Regolamentazione e affidamento in house alla Società SEGEN S.P.A.

L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di Novembre alle ore 19:20, sala delle adunanze, in seguito a rituale convocazione, contenente anche l'elenco degli argomenti da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
LANCIA GIULIO	SI
ROSSI CARLO	SI
DI ROCCO SANDRO	SI
CICCHINELLI SILVANO	SI
RICCI ANTONELLO	SI
COLONE MICHAEL	--
RUGGHIA VALENTINA	SI
TUZI ARMANDO DONATO	SI
MILANESE SIMONE	--
LANCIA GIANPAOLO	SI
DI CURZIO DINO	--

Presenti n° 8 Assenti n° 3

Ai sensi dell'art 39, comma 3, del T.U 18,08,2000, n.267 presiede il ING. LANCIA GIULIO

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:
NISCOLA UMBERTO

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. DEL PINTO FRANCESCO, che provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale (ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 267/2000, e dell'art. 33, comma 2, dello Statuto Comunale), il Presidente, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che l'art.198 del D. Lgs. 03.04.2006, n.152, nel testo in vigore, attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani assimilati con particolare riferimento alle modalità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'art.202 dello stesso Decreto n.152/2006;

Premesso:

- che, con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 17.03.2000 e n. 10 e 49 del 2001, il Comune di San Vincenzo Valle Roveto ha aderito all'A.CO.S. (Azienda Consortile di Servizi che ha tra i fini istituzionali la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dei singoli comuni facenti parte del Consorzio) oggi SEGEN S.p.A., procedendo all'affidamento *in house* del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che con contratto del 10 gennaio 2001 il Comune procedeva a regolare in capo all'affidataria SEGEN spa il servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti del Comune;
- che con le deliberazioni consiliari n. 22 del 29 novembre 2008 e n. 15 del 20 maggio 2009 il Consiglio comunale, tenendo fermo l'impianto della convenzione originaria (e il relativo affidamento *in house*) ha introdotto nel testo contrattuale tutta una serie di integrazioni ed addende con riguardo alle modalità di prestazione del servizio (ad es. la modalità porta a porta), e in generale finalizzate all'adeguamento ai sopravvenuti mutamenti della normativa ambientale;
- che con Delibera dell'Assemblea dei soci del 28/03/2014 il costo del servizio è stato ridotto del 10%;
- che nel 2015 sono stati introdotte delle ulteriori migliorie ai servizi in essere, come da nota prot. 1150 del 20/03/2015;
- che il Comune è socio di SEGEN HOLDING srl, società a capitale pubblico dei Comuni, con una quota del 13,17%;
- che SEGEN HOLDING srl è strumento organizzativo degli enti locali soci in house providing mediante il quale gli stessi partecipano in società di scopo rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa, nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui gli enti locali sono portatori;
- che la SEGEN HOLDING srl detiene il 53,16% della SEGEN SpA, società a capitale pubblico, che ha in affidamento in house il servizio di igiene urbana di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e assimilati per i Comuni Soci ed in conformità alle norme vigenti ed in virtù della sua natura di soggetto a totale partecipazione pubblica in house providing, può ricevere affidamenti diretti da parte dei Soci ed è soggetta al controllo analogo da parte dei Soci;
- che il Comune di San Vincenzo Valle Roveto intende procedere alla

razionalizzazione dell'affidamento in essere con SEGEN, attraverso una più armonica regolamentazione dell'affidamento del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani, con il sistema "porta a porta";

Considerato che la predetta società ha per oggetto la gestione dei rifiuti nel territorio dei Comuni soci, comprendente tutte le attività e le fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

Rilevato che la SEGEN S.p.A., al fine di meglio armonizzare lo statuto alle normative sopraggiunte, ovvero al D.Lgs.n.175/2016, nel testo in vigore, ai nuovi criteri per gli affidamenti "in house" di cui alle linee guida ANAC approvate con delibera del consiglio dell'Autorità n.235 del 15.02.2017, ha approvato il nuovo Statuto societario con delibera assembleare del 12 luglio 2017;

Ritenuto, quindi, di dover procedere alla razionalizzazione dell'affidamento "in house" dei servizi di igiene urbana alla partecipata SEGEN S.p.A., ed operare una più approfondita regolamentazione, in considerazione:

- dell'adeguamento statutario alle richiamate norme sopraggiunte, alle prescrizioni comunitarie e nazionali in materia;
- delle modifiche dei servizi introdotte con il tempo che in questo affidamento vengono armonizzate e razionalizzate;

Considerato che la predetta società ha per oggetto la gestione dei rifiuti nel territorio dei Comuni soci, comprendente tutte le attività e le fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

Rilevato che la SEGEN S.p.A., al fine di adeguare lo statuto alle normative sopraggiunte, ovvero al D.Lgs. n.175/2016, nel testo in vigore, ai nuovi criteri per gli affidamenti "in house" di cui alle linee guida ANAC approvate con delibera del consiglio dell'Autorità n.235 del 15.02.2017, ha approvato il nuovo Statuto societario con delibera assembleare del 12 luglio 2017;

Ritenuto, quindi, di dover procedere alla regolamentazione dell'affidamento "in house" dei servizi di igiene urbana alla partecipata SEGEN S.p.A., in considerazione:

- dell'adeguamento statutario alle richiamate norme sopraggiunte, alle prescrizioni comunitarie e nazionali in materia;
- delle modifiche dei servizi introdotte con il tempo che in questo affidamento vengono armonizzate e razionalizzate;

Rammentato che, la società SEGEN S.p.A. ha rimesso per il servizio di igiene urbana del Comune di San Vincenzo Valle Roveto una proposta tecnica di regolamentazione dell'affidamento in House dei servizi di igiene urbana, recante costi complessivi annuali pari ad € € 305.938,00 IVA al 10% compresa, che resterà invariato per l'intero periodo di durata dell'affidamento, composta da:

- capitolato d'oneri per l'appalto raccolta rifiuti comprensivo della parte economica,
- bozza contratto/convenzione;

Effettuate le necessarie verifiche per accertare la permanenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale per l'affidamento "in house" e per dimostrare la permanenza della congruità economica dell'offerta del soggetto in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore

della prestazione, nonché i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, condizioni e ragioni che devono sussistere per il mancato ricorso al mercato;

Ritenuta l'esaminata proposta progettuale tecnico-economica meritevole di approvazione in quanto la stessa, in continuità con il disposto affidamento, oltre ad assicurare l'intero servizio di igiene urbana, consente di organizzare un corretto sistema di raccolta "Porta a Porta" rispondente alle esigenze della cittadinanza e idoneo al raggiungimento della percentuale minima di raccolta differenziata prevista dalla legge;

Dato atto che l'art.34 del D.L. 18.10.2012, n.179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2012, n.221, al comma 20, nel testo in vigore, prevede che: *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*;

Considerato che, per quanto riguarda specificatamente il servizio di igiene urbana, la cui nozione è desumibile dall'art.183, comma 1, lettera *d*) del D. Lgs. 03.04.2006, n.152, nel testo in vigore, recante «*Norme in materia ambientale*» (c.d. *Codice dell'ambiente*), come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, è del tutto consolidato l'orientamento che considera il servizio in questione in termini di servizio pubblico locale e, nello specifico, quale servizio a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalità del suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico-organizzativi e, soprattutto, della disciplina normativa ad esso applicabile;

Visto che:

- l'art.200 del D. Lgs. n.152/2006, nel testo in vigore, stabilisce che *la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dal piano regionale di gestione dei rifiuti;*
- *l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti a livello di ATO trova la propria regolamentazione nel combinato disposto di cui all'art.34, commi 20-26, del D.L. n.179/2012, convertito dalla Legge n.221/2012, e all'art.3 bis del D.L. n.138/2011, convertito dalla Legge n.148/2011, nei testi in vigore;*
- la Regione Abruzzo, con L.R. 21.10.2013, n.36, nel testo in vigore, ha previsto che il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sia organizzato in un Ambito Territoriale Ottimale unico regionale, denominato "ATO Abruzzo", con l'istituzione di un'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani, denominata AGIR, ente rappresentativo di tutti i Comuni dell'ATO Abruzzo, a cui gli stessi partecipano obbligatoriamente;
- in data 31 maggio 2018 si è insediata l'AGIR e in data 30 luglio 2018 sono stati nominati gli organismi occorrenti al suo funzionamento;

Dato atto che, pur essendo l'autorità d'ambito titolare delle funzioni nella materia dei rifiuti e nell'affidamento della gestione del ciclo integrato, i Comuni, entro 6 mesi dall'insediamento dell'AGIR, e quindi sono al 30/11/2018, sono legittimati ad affidare il servizio in conformità alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale di settore, come sancito dall'art.198, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs n.152/2006, nel testo in vigore, (Competenze dei Comuni) ed, e prevista nella legge istitutiva dell'AGIR, L.R. 21 ottobre 2013, n. 36, "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)", che espressamente prevede all'art. 17 che :
"omissis

13) Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto.

14. Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai comuni di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto. Omissis.....

Tenuto conto che la suddetta interpretazione trova conferma, altresì, sia nei pareri espressi dalla Corte dei Conti, laddove i giudici contabili, chiamati a pronunciarsi in materia, hanno più volte sottolineato come nelle more dell'istituzione degli ATO permane in capo ai comuni la potestà di gestione dei servizi di igiene ambientale (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, 17.01.2014, n.20); in termini AGCM, Parere AS 696 del 01.06.2010), sia nella giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Toscana, Sezione I, del 03.06.2014, n.991; in termini T.A.R. Campania, Sezione I, del 02.12.2014, n.6303), dando atto che, comunque, gli atti di affidamento devono essere formulati in modo da non compromettere l'avvio del nuovo sistema;

Visto che, in attesa che sia adottato il testo unico sui servizi pubblici di interesse generale, per l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, può farsi ricorso ad una delle seguenti modalità:

- 1) appalti e concessioni, mediante ricorso al mercato, ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario;
- 2) partenariato pubblico – privato, per mezzo di una società mista e quindi con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio e per la gestione del servizio;
- 3) affidamento diretto, "in house", senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente affidante, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo;

Visto, in particolare, che l'affidamento "in house" è una modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per mezzo della quale la pubblica amministrazione acquisisce gli stessi attingendo all'interno della propria compagine organizzativa, senza ricorrere a terzi tramite gara e, dunque, al mercato; è pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che l'organismo "in house" di un'amministrazione pubblica corrisponda alla figura che, seppur soggettivamente distinta, presenta caratteristiche tali da poterla qualificare come derivazione o "longa manus" di quest'ultima, ossia come figura incaricata di una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso ente affidante o a sue articolazioni, secondo un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione inter-organica (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 03.03.2008);

Tenuto conto che l'ordinamento europeo e nazionale ammettono l'affidamento di servizi ad organismo "in house" solo a condizione che:

- la società sia interamente partecipata da capitale totalmente pubblico;
- sussista il c.d. controllo analogo, anche congiunto, dell'amministrazione affidante;
- l'attività svolta dalla società sia rivolta in via prevalente in favore degli enti soci che la controllano;

Considerato che la SEGEN HOLDING srl e le società del Gruppo, tra queste appunto SEGEN SpA, applicano il modello in house, in una gestione che da sempre ha visto sussistenti tutti i requisiti europei ed interni sull'istituto in house che si sono sopra evidenziati, e svolgono la propria attività nei riguardi dei Comuni Soci e sono soggette ad un controllo analogo da parte del Comune avendo approvato un Regolamento del Controllo Analogo ed un Regolamento di Gruppo che consente anche un "controllo infragruppo";

Dato atto che lo schema legale di riferimento per l'affidamento diretto in questione, è quello di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs 50/2016, secondo cui *"Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore."* ;

Visti, in particolare, il D. L.gs. 18.04.2016, n.50, di "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed il D.Lgs. 19.08.2016, n.175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Considerato che, a mente dell'art.192 del D.Lgs.n.50/2016, nel testo in vigore, *"ai fini dell'affidamento "in house" di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti "in house", avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"*.

Dato atto che il sopra menzionato art.192 del D.Lgs. n.50/2016, nel testo in vigore, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici:

- ha istituito, presso l'ANAC, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house" di cui all'articolo 5;
- ha stabilito che l'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto;

- ha stabilito che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale;

Tenuto conto che la delibera dell'ANAC n.235 del 15.02.2017, di approvazione delle "Linee guida n.7, di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n.50" per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house" previsto dal citato art.192 del D.Lgs. n.50/2016, come aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con deliberazione del Consiglio n.951 del 20.09.2017, al punto 3 stabilisce che:

"3.1 Sono tenuti a richiedere l'iscrizione nell'Elenco le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi.

3.2 Con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli enti di governo degli ambiti ottimali istituiti o designati ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, devono richiedere l'iscrizione nell'Elenco, indicando nella domanda di iscrizione gli enti locali partecipanti ai sensi del comma 1-bis del citato art. 3-bis."

Precisato che il predetto obbligo di iscrizione è operativo sul portale dell'ANAC dal 15.01.2018;

Evidenziato che, ai sensi del punto 4.3 delle menzionate linee guida n.7 dell'ANAC, *"Nel caso in cui il controllo su un organismo "in house" sia esercitato congiuntamente da più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ai sensi dell'art.5, commi 4 e 5, del Codice dei contratti pubblici, deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati all'iscrizione"*;

Dato atto che il Comune di San Vincenzo Valle Roveto (AQ), socio della partecipata " SEGEN S.p.A", ha presentato in data 16.05.2018 domanda di iscrizione all'Elenco presso l'ANAC di cui all'art.192 del D. Lgs. n.50/2016, e che, ai sensi di quanto previsto dalla stessa norma e sopra ricordato, ciò consente, a questo Ente, sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti nei confronti della società di che trattasi;

Vista la Relazione ex art.34, comma 20, del D.L. n.179/2012, nel testo in vigore, redatta dal Responsabile dell' Area Tecnica del Comune di San Vincenzo Valle Roveto, Ing. Tiziana Calcagni in data 30.10.2018;

Ritenuto che la predetta relazione attesta che l'affidamento "in house" del servizio di igiene urbana del Comune di San Vincenzo Valle Roveto a SEGEN S.p.A., risulta soluzione:

- pienamente conforme alla disciplina europea e nazionale, con particolare riferimento ai presupposti indicati dall'ordinamento europeo e oggi codificati dagli art.16 del D.Lgs.n175/2016 e art.5 del D.Lgs.n.50/2016, nei testi in vigore;
- adeguata sotto il profilo dell'efficacia rispetto alle finalità di interesse generale dell'Ente;
- adeguata sotto il profilo dell'efficienza ed economicità nell'erogazione del servizio, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

- adeguata sotto il profilo della qualità del servizio;

Dato atto, altresì, che la predetta relazione contiene una valutazione di tipo concreto, riscontrabile, controllabile, intellegibile sui profili della convenienza della gestione prescelta, recando motivazioni adeguate circa la congruità economica della soluzione, il mancato ricorso al mercato e i benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità, di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Ritenuto, per tali ragioni, di far propri gli esiti della verifica contenuti nella relazione ex art.34, comma 20, del D.L. n.179/2012, redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Tiziana Calcagni in data 30.10.2018;

Visto il D. Lgs. n. 153/2006, nel testo in vigore;

Visto il D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”, nel testo in vigore;

Visto il D.L. n.179/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.221/2012, nel testo in vigore;

Visto il D. Lgs. n.50/2016, nel testo in vigore;

Visto il D. Lgs. n.175/2016, nel testo in vigore;

Vista la delibera dell'ANAC n.235 del 15.02.2017 recante “Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house” previsto dall'art.192 del D. Lgs. n.50/2016”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31.03.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (Art.151, D. Lgs. n.267/2000 e Art.10, D. Lgs. n.118/2011);

Dato atto che la spesa complessiva annua di € 305.938,00 IVA compresa in ragione del 10,00%, necessaria per lo svolgimento del servizio di che trattasi, per la quota parte di competenza, è stanziata nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020, annualità 2018 e seguenti, sul Capitolo n. 1736 ad oggetto: “GESTIONE SERVIZIO R.S.U”;

Premesso che, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000, sulla proposta della presente deliberazione, come risulta dall'allegato:

- o Il Responsabile del servizio interessato, ha espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica;

- o Il Responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli 8 (otto), contrari nessuno, astenuti nessuno , espressi nelle forme di legge da 8 (otto) consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco;

DELIBERA

Per quanto esposto nella premessa del presente atto, costituente la sua motivazione ai sensi dell'art.3 della Legge n.241/1990;

- 1) **di approvare** la relazione ex art.34, comma 20, del D.L. n.179/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.221/2012, illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la regolamentazione dell'affidamento "*in house*" del servizio di igiene urbana del Comune di San Vincenzo Valle Roveto in favore della società partecipata " SEGEN S.p.A.", con sede legale in Civitella Roveto (AQ), Via Roma, 1, C.F. e P.I. 01364860666, redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica in data 30/10/2018, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale – Allegato 1;
- 2) **di dare atto** che l'approvata relazione dovrà essere pubblicata sul sito internet del Comune di San Vincenzo Valle Roveto, come disposto dal più volte citato comma 20, dell'art.34 del D.L. n.179/2012;
- 3) **di dare atto** che il Comune di San Vincenzo Valle Roveto (AQ), socio della partecipata "SEGEN S.p.A.", ha presentato in data 16.05.2018 domanda di iscrizione presso l'ANAC all'Elenco di cui all'art.192 del D.Lgs. n.50/2016 e che, ai sensi di quanto previsto dalla stessa norma e sopra ricordato, ciò consente, a questo Ente, sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti nei confronti della società di che trattasi;
- 4) **di approvare**, quindi, la proposta progettuale tecnico-economica presentata dalla società "SEGEN S.p.A.", recante la specifica dell'organizzazione del servizio di igiene urbana del Comune di San Vincenzo Valle Roveto, per la durata di dieci anni, ed il relativo onere economico-finanziario, pari ad annui € 305.938,00 IVA compresa in ragione del 10,00%, composta da:
 - capitolato d'oneri per l'appalto della raccolta rifiuti comprensivo della parte economica,
 - bozza contratto/convenzione
- 5) **di dare atto** che l'approvata relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n.174/2012, evidenzia la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l'affidamento "*in house*" del servizio di igiene urbana del Comune di San Vincenzo Valle Roveto, alle condizioni di cui all'approvata proposta progettuale tecnico-economica di " SEGEN S.p.A." e che la stessa contiene una valutazione di tipo concreto, riscontrabile, controllabile, intellegibile sui profili della convenienza, anche non solo economica, della gestione prescelta, recando motivazioni adeguate circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano;
- 6) **di dare atto**, pertanto, che sono esplicitate le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

7) **di confermare**, quindi, l'affidamento "in house" alla società partecipata "SEGEN S.p.A.", con sede legale in Civitella Roveto (AQ), Via Roma, 1, C.F. e P.I. 01364860666, sussistendone tutte le condizioni e le motivazioni, il servizio di igiene urbana del Comune di San Vincenzo Valle Roveto, per la durata di anni dieci, a partire dal, dietro il pagamento di un corrispettivo complessivo annuo di € 305.938,00 IVA compresa in ragione del 10,00%;

8) **di demandare** al Responsabile dell'Area Tecnica, per quanto di competenza, l'adozione degli atti necessari, inerenti e conseguenti la presente deliberazione, sino alla sottoscrizione del relativo contratto di servizio, assicurando che lo stesso tenga conto della normativa in materia di A.T.O. per la gestione dei rifiuti urbani, nel caso di attivazione della gestione di detto servizio da parte del suddetto A.T.O.;

9) **di dare atto** che la spesa complessiva annua di € 305.938,00, IVA compresa in ragione del 10,00%, necessaria per lo svolgimento del servizio di che trattasi, per la quota parte di competenza, è stanziata nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020, annualità 2018 e seguenti, sul Capitolo 1736

Con successiva e separata votazione favorevoli 8 (otto), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge da 8 (otto) consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.



COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO
Provincia dell'Aquila

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA TECNICA

OGGETTO:	Servizio di igiene urbana del Comune di San Vincenzo Valle Roveto. Approvazione relazione ex art.34, comma 20, del d. l. 18.10.2012, n.179, convertito dalla legge 17.12.2012, n.221. Regolamentazione e affidamento in house alla Società' SEGEN S.P.A.
-----------------	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

SAN VINCENZO VALLE ROVETO li 30/10/2018

Il Responsabile del Servizio

F.TO ING. CALCAGNI TIZIANA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000. sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

SAN VINCENZO VALLE ROVETO li 05/11/2018

Il Responsabile del Servizio

F.TO DOTT.SSA SANTOMAGGIO MALVINA

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 36, comma 6, dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.05.2003.

Il Presidente
F.TO ING. LANCIA GIULIO

Il Segretario Comunale
F.TO DOTT. DEL PINTO FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 15

Il **10/01/2019** viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la delibera di di Consiglio N.ro **32** del **05/11/2018** con oggetto:

Servizio di igiene urbana del Comune di San Vincenzo Valle Roveto. Approvazione relazione ex art.34, comma 20, del d. l. 18.10.2012, n.179, convertito dalla legge 17.12.2012, n.221. Regolamentazione e affidamento in house alla Societa' SEGEN S.P.A.

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, li 10/01/2019

Il Firmatario della Pubblicazione
F.TO BISEGNA MASSIMILIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno **05/11/2018** in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, li 05/11/2018

Il Firmatario dell'Esecutività
F.TO DOTT. DEL PINTO FRANCESCO